

Regolamento SIAC (banca dati delle aziende e certificazione di conformità al CCL)

1 Finalità

1.1. L'associazione paritetica "Sistema d'informazione alleanza costruzione" (di seguito denominata SIAC) si adopera per mettere a disposizione delle parti contraenti una banca dati elettronica centralizzata a livello nazionale per l'esecuzione dei CCL. Sulla base di tali dati genera una certificazione di conformità al CCL in larga misura uniforme, contenente determinate informazioni minime di valenza intersettoriale e sovragionale. In tal modo punta a migliorare la qualità informativa delle certificazioni di conformità al CCL.

1.2. Le informazioni che figurano nelle certificazioni di conformità al CCL devono consentire ai committenti e agli enti aggiudicatori di constatare la conformità al CCL di un'azienda che rispetta le condizioni lavorative in vigore.

2 Responsabilità e competenze

2.1. L'associazione SIAC mette a disposizione una banca dati elettronica per la trasmissione di informazioni. L'associazione SIAC declina ogni responsabilità per tali informazioni e risponde unicamente del funzionamento tecnico del Sistema d'informazione alleanza costruzione (banca dati SIAC). Il comitato ha la facoltà e il dovere di dare attuazione al presente regolamento, nel rispetto della legge e dello Statuto.

2.2. Le associazioni affiliate al SIAC s'impegnano a invitare i loro organi paritetici ad inserire nella banca dati SIAC le informazioni necessarie per la gestione della banca dati delle aziende che sono state definite dalla commissione paritetica. S'impegnano inoltre a sostenere i loro organi paritetici in tale compito e a coordinare la trasmissione dati dei loro organi di esecuzione regionali per i rispettivi CCL.

2.3. L'associazione SIAC sigla un accordo con le commissioni paritetiche. I diritti e i doveri dell'associazione SIAC e delle commissioni paritetiche sono disciplinati nell'accordo in oggetto. In esso le commissioni paritetiche s'impegnano tra l'altro a trasmettere esclusivamente le certificazioni di conformità al CCL emesse a loro nome dall'associazione SIAC.

3 Campo di applicazione

3.1. Nella banca dati SIAC vengono inseriti i dati relativi all'assoggettamento e alle attività di controllo eseguite dagli organi paritetici competenti nel ramo. Il presente regolamento disciplina in modo vincolante la trasmissione di tali dati nonché la redazione e il contenuto delle certificazioni di conformità al CCL sulla base di tali dati.

3.2 La certificazione di conformità al CCL viene generata automaticamente dalla banca dati SIAC in nome e per conto delle commissioni paritetiche, sulla base delle informazioni da queste fornite. Essa è un prodotto ai sensi del punto 2.3 dello Statuto dell'associazione SIAC.

3.3. In caso di vuoto contrattuale non è più possibile emettere certificazioni di conformità al CCL. Qualora pervengano domande in tal senso, l'associazione SIAC comunica l'assenza di un CCL valido.

4 Struttura della certificazione di conformità al CCL

4.1 Contenuti minimi della certificazione di conformità al CCL

Le informazioni minime che devono figurare nella certificazione di conformità al CCL sono le seguenti:

4.1.1. Informazioni sull'azienda:

- Chiara identificazione dell'azienda e/o della parte di azienda assoggettata al CCL (nome, indirizzo, numero IDI e all'occorrenza identificatori della parte di azienda assoggettata)
- CCL DOG per cui viene emessa la certificazione

4.1.2. Informazioni sull'ente che emette la certificazione:

- Commissione paritetica / ente di emissione competente
- Data di emissione

4.1.3. Informazioni relative allo stato del controllo: (contrassegnare i punti corrispondenti)

- È in corso una procedura di controllo dei libri paga
- Negli ultimi 5 anni non sono stati effettuati controlli dei libri paga
- Negli ultimi 5 anni è stato effettuato almeno un controllo dei libri paga

Le informazioni sullo stato di un controllo dei libri paga vengono indicate come segue:¹

Conclusione della procedura ai sensi del contratto collettivo di lavoro	
Periodo del controllo	Periodo del controllo: dal xx.xx.xxxx al xx.xx.xxxx
Tipo di controllo (contrassegnare)	<input type="checkbox"/> Controllo completo dei libri paga <input type="checkbox"/> Controllo a campione (xx%)
Punti oggetto del controllo ² (contrassegnare i punti corrispondenti)	<input type="checkbox"/> Retribuzione minima, inclusi i supplementi per lo straordinario, il lavoro notturno, domenicale e per i giorni festivi nonché altri supplementi ai sensi del CCL applicabile <input type="checkbox"/> Tredicesima mensilità <input type="checkbox"/> Rimborso spese <input type="checkbox"/> Normativa in materia di orari di lavoro <input type="checkbox"/> Vacanze <input type="checkbox"/> Ecc. (requisiti supplementari di singole commissioni paritetiche professionali ai sensi del punto 4.3)
Risultato del controllo (contrassegnare)	<input type="checkbox"/> Nessuna violazione o violazioni lievi <input type="checkbox"/> Violazioni di media entità <input type="checkbox"/> Violazioni gravi
<input type="checkbox"/> L'azienda non ha dato corso alla decisione della commissione paritetica. Restano in sospeso i seguenti pagamenti: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Giustificativo del pagamento degli arretrati ai dipendenti <input type="checkbox"/> Sanzione prevista dal contratto <input type="checkbox"/> Costi del controllo e procedurali 	

¹ Modifica del 19 giugno 2019, in vigore dal 1° luglio 2019.

² Tali punti, verificati nell'ambito di un controllo aziendale, corrispondono ad un controllo completo eseguito su mandato delle commissioni paritetiche. All'atto di un controllo, i 5 punti da verificare previsti (senza i requisiti supplementari delle singole commissioni professionali paritetiche) devono essere controllati in modo cumulativo nell'ottica di uno standard minimo. Sono fatte salve le disposizioni transitorie ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento.

4.3 Certificazioni di conformità divergenti, basate su regolamentazioni straordinarie di CCL dichiarate di obbligatorietà generale³

4.2.1 Se un CCL dichiarato di obbligatorietà generale prevede regolamentazioni straordinarie che interessano solo una parte del campo di applicazione territoriale, aziendale o personale, è possibile emettere certificazioni di conformità al CCL supplementari con punti oggetto del controllo diversi e divergenti.

4.2.2 Le certificazioni supplementari di conformità al CCL ai sensi del punto 4.2.1 devono essere convenute ai sensi del punto 2.3 del presente regolamento.

4.3 Criteri supplementari delle singole commissioni paritetiche

Oltre ai contenuti minimi illustrati, le commissioni paritetiche hanno la possibilità di definire ad esempio anche le seguenti informazioni supplementari da indicare sulla certificazione di conformità al CCL:

- informazioni supplementari sull'azienda (p.es. numero di dipendenti, numero di apprendisti)
- ulteriori punti oggetto del controllo oltre a quelli elencati nella tabella 4.1.3, verificati nel quadro di un controllo dei libri paga
- ulteriori punti oggetto del controllo conformemente alle prescrizioni del CCL, che indipendente da un controllo dei libri paga, la commissione paritetica sottopone costantemente a verifica e inserisce nella banca dati SIAC. Se un'azienda che sottostà al CCL non soddisfa uno dei punti supplementari soggetti al controllo, il risultato della certificazione sarà, indipendentemente dall'eventuale esecuzione di un controllo dei libri paga e dal suo risultato, «attualmente sussistono violazioni relative al CCL».

Qualora sulla certificazione di conformità al CCL figurino ulteriori informazioni, le commissioni paritetiche devono registrare in modo completo i dati a tal fine necessari entro due giorni lavorativi.

4.4 Risultati della certificazione

4.4.1. Il contenuto della certificazione di conformità al CCL viene illustrato sotto forma di tabella con i contenuti minimi e gli eventuali criteri supplementari e poi sintetizzato con una frase alla fine del documento:

Risultato della certificazione (contrassegnare l'opzione corrispondente).

- a) Nessuna informazione su violazioni attuali del CCL
- b) La conformità al CCL è stata provata
- c) Attualmente sussistono violazioni relative al CCL

In assenza d'informazioni sull'assoggettamento dell'azienda o su singoli punti oggetto del controllo definiti come vincolanti, la certificazione di conformità al CCL non viene rilasciata. In tal caso la banca dati SIAC fornisce esclusivamente il seguente riscontro: non risultano date le premesse per l'emissione di una certificazione di conformità al CCL.

Al di sotto del risultato della certificazione viene annotata l'eventuale contestazione dell'azienda ai sensi del punto 6.2.

³ Modifica del 19 giugno 2019, in vigore dal 1° luglio 2019.

4.4.2. La scelta di uno dei tre risultati della certificazione sopra illustrati viene effettuata sulla base delle informazioni registrate conformemente ai seguenti criteri:

Controllo aziendale eseguito	Violazioni dal punto di vista della CP e prova dell'avvenuto pagamento	Risultato della certificazione
No		Nessuna informazione su violazioni attuali del CCL
Procedura di controllo in corso (non esiste ancora un controllo concluso)		Nessuna informazione su violazioni attuali del CCL
Sì	Violazioni gravi Costi del controllo e procedurali pagati Sanzione prevista dal contratto pagata Arretrati pagati	Nessuna informazione su violazioni attuali del CCL
Sì	Violazioni lievi / di media entità Costi del controllo e procedurali pagati Sanzione prevista dal contratto pagata Arretrati pagati	La conformità al CCL è stata provata
Sì	Nessuna violazione	La conformità al CCL è stata provata
Sì	Violazioni lievi / di media entità / gravi Costi del controllo e procedurali <u>non</u> pagati Sanzione contratt. <u>non</u> pagata Arretrati non pagati	Attualmente sussistono violazioni relative al CCL
Sì	Violazioni lievi / di media entità / gravi Costi del controllo e procedurali pagati Sanzione prevista dal contratto pagata Arretrati <u>non</u> pagati	Attualmente sussistono violazioni relative al CCL
Sì	Violazioni lievi / di media entità / gravi Costi del controllo e procedurali <u>non</u> pagati Sanzione contratt. <u>non</u> pagata Arretrati pagati	Attualmente sussistono violazioni relative al CCL
Sì	Violazioni lievi / di media entità / gravi Costi del controllo e procedurali <u>non</u> pagati Sanzione contrattuale pagata Arretrati pagati	Attualmente sussistono violazioni relative al CCL

4.4.3. Qualora le commissioni paritetiche definiscano ulteriori punti oggetto del controllo conformemente alle prescrizioni del CCL (a prescindere da un controllo dei libri paga; punto 4.3 in alto), un riscontro negativo in uno di tali punti determina automaticamente il risultato nella certificazione «Attualmente sussistono violazioni relative al CCL».

4.5 Riferimento all'assoggettamento ad altri CCL

Alla fine della certificazione di conformità al CCL viene inserito un riferimento tratto dalla banca dati SIAC ad eventuali altri assoggettamenti dell'azienda o di parti dell'azienda a contratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà generale («Sono presenti riferimenti all'assoggettamento dell'azienda o di parti della stessa ad ulteriori CCL DOG [elenco dei CCL]»).

4.6 Controllo online delle certificazioni di conformità al CCL emesse

Su ogni certificazione di conformità al CCL viene stampato un codice QR. Un'apposita applicazione consente di scansionare il codice e la banca dati SIAC genera automaticamente la relativa comunicazione. L'associazione SIAC comunica se la certificazione di conformità al CCL è ancora attuale. L'utilizzo dell'applicazione è soggetto a pagamento.

5 Accordi con le commissioni paritetiche

Il comitato sigla un accordo con le commissioni paritetiche sulla base del relativo modello allegato. I contenuti menzionati nei punti seguenti devono essere recepiti senza modifiche in tali accordi. Per il resto, nel rispetto del principio della parità di trattamento, il comitato è autorizzato ad adeguare l'accordo in funzione delle circostanze concrete.

5.1 Stato attuale delle aziende assoggettate al CCL

Gli organi paritetici competenti s'impegnano a registrare le informazioni determinanti e definite in modo unitario per il loro ramo per le aziende assoggettate al CCL e ad inserire le eventuali modifiche nella banca dati SIAC entro due giorni dal momento in cui ne vengono a conoscenza.

5.2 Registrazione tempestiva dei contenuti minimi della certificazione di conformità al CCL

Le commissioni paritetiche s'impegnano a registrare le decisioni nella banca dati SIAC entro due giorni lavorativi da quando diventano vincolanti (crescite in giudicato) in virtù del CCL, nonché dalla data in cui scadono eventuali termini di pagamento⁴. Se un'azienda dà corso ai pagamenti disposti, anche questi ultimi devono essere registrati entro due giorni lavorativi. Con la sigla dell'accordo, le commissioni paritetiche s'impegnano inoltre a trasmettere le informazioni delle decisioni relative alle situazioni constatate in virtù del CCL negli ultimi cinque anni. Sono fatte salve le disposizioni transitorie.

5.3 Ricorsi

In caso di ricorsi contro le certificazioni di conformità al CCL emesse, presentati all'attenzione della commissione paritetica interessata, l'associazione SIAC fornisce esclusivamente un parere in merito alla presenza di un'eventuale carenza tecnica nella banca dati SIAC. L'associazione SIAC declina ogni responsabilità per il contenuto della certificazione di conformità al CCL e i dati registrati e per il resto lascia la gestione della procedura alla commissione paritetica interessata.

5.4 Registrazione dei dati da parte delle commissioni paritetiche

Ai fini dell'inserimento dei risultati dei controlli, la commissione paritetica riceve uno o più accessi alla banca dati SIAC. L'accesso alla banca dati SIAC viene effettuato tramite una procedura basata sull'identificazione dell'utente e viene verbalizzato.

5.5 Responsabilità, indennizzo

La commissione paritetica è responsabile della registrazione tempestiva (cfr. punto 5.1 in alto) e corretta delle informazioni relative al controllo e risponde di ogni danno subito dall'associazione SIAC per la trasmissione d'informazioni tardive o erranee.

⁴ Il momento in cui insorge il carattere vincolante (crescita in giudicato) in virtù del CCL viene definito dalla commissione paritetica o possibilmente da un organo di esecuzione nazionale.

5.6 Possibilità di disdetta e tempi di preavviso

Gli accordi possono essere disdetti dall'associazione SIAC e dalla commissione paritetica per iscritto per la fine di un anno civile, nel rispetto di un termine di preavviso di 6 mesi.

6 Trasparenza del trattamento dati per le aziende registrate

6.1 Accesso delle aziende

Ogni azienda registrata nella banca dati SIAC viene informata automaticamente dall'associazione SIAC dell'avvenuto inserimento nella banca dati. Le aziende registrate ottengono un accesso alla banca dati SIAC, affinché possano consultare in ogni momento i loro dati.

6.2 Apposizione delle note di contestazione

6.2.1. L'azienda interessata può inserire un commento al risultato della certificazione in un campo accessibile solo ad essa per una lunghezza massima di 500 caratteri. Il campo per il commento viene contrassegnato come dichiarazione dell'azienda interessata, è visibile per tutti gli utenti e viene stampato sulla certificazione di conformità al CCL.

6.2.2. Le note di contestazione devono essere formulate in modo oggettivo. Qualora le note di contestazione siano illegali, lesive della personalità o dell'onore, offensive, diffamatorie o caluniose, nocive per la reputazione e gli affari, pornografiche o razziste, l'associazione SIAC si riserva il diritto di richiedere un adattamento o di cancellarle.

7 Emissione della certificazione di conformità al CCL

Possono richiedere l'emissione di una certificazione di conformità al CCL:

- a) le aziende registrate;
- b) gli utenti qualificati;
- c) le commissioni paritetiche e gli organi di controllo e di applicazione da esse incaricati;
- d) gli associati.

7.1 Aziende registrate

7.1.1. Le aziende registrate possono in ogni momento accedere ai loro dati e richiedere l'emissione di una certificazione di conformità al CCL per la loro azienda. La certificazione viene emessa a titolo gratuito.

7.1.2. Non viene emessa una certificazione di conformità al CCL per le aziende registrate che non sottostanno (più) a un CCL o per le aziende che la commissione paritetica non ha registrato come azienda assoggetta al CCL. Se perviene una domanda di emissione di una certificazione di conformità al CCL, sulla base dell'informazione registrata dalla commissione paritetica viene trasmessa la seguente informazione: non risultano date le premesse per l'emissione di una certificazione di conformità al CCL.

7.2 Utenti qualificati

7.2.1. Gli enti aggiudicatori e i committenti possono registrarsi come utenti qualificati. Devono confermare di utilizzare la certificazione di conformità al CCL esclusivamente nel quadro dell'aggiudicazione di un appalto.

7.2.2. Gli accessi vengono registrati e sono soggetti a pagamento.

7.3 Commissioni paritetiche e organi di controllo e di applicazione da esse incaricati

Le commissioni paritetiche e gli organi di controllo e applicazione da esse incaricati possono effettuare in ogni momento il login per richiedere l'emissione di una certificazione di conformità al CCL per ogni azienda registrata e per ogni CCL.

7.4 Associati

7.4.1. Gli associati possono registrarsi come utenti qualificati.

Devono confermare di utilizzare le informazioni esclusivamente per lo svolgimento dei compiti relativi all'associazione e di non pubblicarle o trasmetterle a terzi.

7.4.2. Gli accessi vengono sempre registrati, ma non sono soggetti a pagamento.

8 Disposizioni transitorie

8.1. I controlli dei libri paga eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento nonché i controlli dei libri paga che vengono eseguiti fino al 30 giugno 2019 (periodo di controllo) devono contenere in via cumulativa i seguenti punti oggetto del controllo:

- retribuzione minima, inclusi i supplementi per gli straordinari e per il lavoro notturno, domenicale e nei giorni festivi nonché altri supplementi previsti dal CCL applicabile;
- la verifica deve riguardare anche altri due punti a scelta tra la tredicesima mensilità, il rimborso spese, le disposizioni sulla durata del lavoro e le vacanze.

Se il controllo dei libri paga soddisfa questi standard minimi, lo stato nella certificazione di conformità al CCL sarà «Negli ultimi 5 anni è stato effettuato almeno un controllo dei libri paga».

8.2. In deroga al punto 5.2, le commissioni paritetiche sono tenute a registrare i pagamenti effettuati dalle aziende di regola entro due giorni lavorativi, ma al massimo entro cinque giorni lavorativi. Il comitato vaglia costantemente la necessità di prolungare tale termine.

9 Clausola della prevalenza delle versioni linguistiche⁵

In caso di discordanze tra le versioni linguistiche del Regolamento SIAC (banca dati delle aziende e certificazione di conformità al CCL), prevale la versione tedesca.

10 Entrata in vigore

L'assemblea degli associati ha approvato il presente regolamento ai sensi del punto 8.8 lettera i) dello Statuto dell'associazione SIAC in data 19 giugno 2019 e ne ha deliberato l'entrata in vigore in data 1° luglio 2019.

In caso di incertezza, vale la versione tedesca.

[appendice: accordo di utilizzo della commissione paritetica]

⁵ Modifica del 19 giugno 2019, in vigore dal 1° luglio 2019.